



IL TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione VI Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott.

A) Letto il ricorso iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione 2021, depositato in data 18/03/2021 da , nato) il e ivi residente a , C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.

Marini Matteo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimi sito in Brescia, il quale ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3 del 2012;

B) vista la relazione particolareggiata del professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott. allegata al ricorso;

C) ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012):

- il debitore è infatti sovraindebitato, non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5°, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

D) ritenuto che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo ;

E) preso atto che la titolare dell'originaria funzione di organo dell'OCC non si è resa disponibile al compito di Liquidatore, donde la necessità di procedere a nominare altri idonei professionisti, anche investiti di un ruolo collegiale .

(1)

1) Dichiaro che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio, in mancanza di prospettazioni alternative da parte di – prevede:

*a) il pagamento integrale delle spese in precedenza; *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano; *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura "reale"; *d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri eventuali privilegiati; *e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti prioritari.

2) Dichiaro sospesi gli interessi, ai sensi dell'art.14/ter co.ult., Lg. 3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché restando confermato quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi II e III c.civ;

3) Dispongo che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore.

4) Dichiaro che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012, con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito in corso.

5) Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione:

*a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività: ciò nei limiti della somma mensile di Eu*1.550* per 12 mesi, nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – con cadenza mensile – ogni eventuale eccedenza di volta riscontrabile rispetto all'importo suddetto, unitamente a qualsiasi ulteriore bene che rientri nel patrimonio del sovraindebitato entro il prossimo quadriennio; *b) i beni impignorabili secondo legge; *c) quelli non ricompresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente non idonei ad un utile realizzo;

6) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinqies, co.3°, Lg. 3/2012.

7) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, in quanto di rispettiva applicabilità.

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame.

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore, in presenza di beni immobili destinati al relativo realizzo.

10) Nomina Giudice della presente Procedura – ai fini delle attività
necessarie nel prosieguo – il dott.

11) Nomina all'ufficio di Liquidatore la dott. e la dott.ssa
– autorizzandole ad operare con poteri disgiunti, salvo diverso provvedimento del G.D. –
disponendo che esse procedano a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandole ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo riparto;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno maggio 2021.

Il Presidente - G.D.

Depositato in Cancelleria

il 20/05/21



